SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1144)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina mercantile
(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1960

Integrazioni di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci

Onorevoli Senatori. — Con la legge 10 gennaio 1952, n. 16, allo scopo di ripristinare, dopo circa dieci anni di sospensione, il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci, vennero stanziati 20 milioni, ripartiti in sei esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1951-52.

Il provvedimento venne accolto favorevolmente dai ceti interessati, che sempre hanno ravvisato nelle agevolazioni creditizie, più che nella erogazione di contributi a fondo perduto, un mezzo veramente efficace per ricostituire, migliorare ed ammodernare gli strumenti di lavoro.

I fondi stanziati vennero ben presto utilizzati, così che, per non sospendere le numerose operazioni creditizie in corso di perfezionamento, si rese necessario predisporre un altro provvedimento legislativo per provvedere alla loro integrazione. Fu così emanata la legge 15 marzo 1956, n. 237, con cui furono stanziati altri 20 milioni, ripartiti nei tre

esercizi finanziari 1955-56, 1956-57 e 1957-1958.

Anche tali nuovi stanziamenti si rivelarono ben presto insufficienti, in quanto soltanto una parte delle numerose domande potè essere accolta, mentre molte altre, relative a mutui stipulati per importanti opere e forniture, non furono soddisfatte per mancanza di fondi.

Successivamente, con la legge 27 dicembre 1956, n. 1457, venne istituito il fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, che, come è noto, prevede un tasso agevolato di interesse e comodi termini di ammortamento, ma limita a non oltre 10 milioni l'importo dei finanziamenti, già contenuti nella misura massima dell'80 per cento della spesa.

Il provvedimento si è dimostrato efficacissimo per la pesca costiera, ma non è risultato di grande giovamento per altri settori dell'industria peschereccia, in quanto la

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

limitazione dei finanziamenti a non oltre 10 milioni, tenuto conto dell'attuale valore della moneta, non ha consentito ad essi di realizzare iniziative adeguate alla loro importante attività.

L'attuazione di tali iniziative, specialmente a seguito dell'entrata in vigore delle norme sul Mercato comune europeo, non può, nell'attuale momento, non considerarsi vitale per la pesca nazionale, che, per mettersi in grado di fronteggiare la concorrenza straniera, dovrà necessariamente ridurre i costi di produzione mediante il miglioramento e l'ammodernamento dei propri mezzi di lavoro.

Allo scopo di promuovere ed incoraggiare tali iniziative ed anche per favorire quelle per cui gli interessati non hanno ritenuto o non ritengano conveniente richiedere i benefici del fondo di rotazione, ed, infine, per non escludere dalle provvidenze creditizie le numerose domande di ammissione al concorso statale nel pagamento degli interessi, che non hanno potuto sinora essere accolte per mancanza di fondi, si è predisposto l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 del provvedimento in esame assegna per il concorso statale di cui trattasi la somma complessiva di lire 74 milioni, ripartita in undici esercizi finanziari, a decorrere dall'esercizio in corso.

Per evitare cumuli di benefici, il primo comma dell'articolo 2 stabilisce che le agevolazioni creditizie cui si riferiscono gli stanziamenti in esame non sono applicabili ai mutui per i quali viene corrisposto un tasso effettivo di interesse inferiore al 5 per cento annuo.

Il capoverso dello stesso articolo dichiara l'inapplicabilità, nei riguardi delle quote di spesa coperte da contributi a fondo perduto concessi dallo Stato o da altri enti pubblici, sia delle agevolazioni creditizie menzionate al primo comma, sia dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni.

L'ultimo comma dell'articolo 2 provvede poi ad abrogare l'articolo 8 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, istitutiva del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, secondo cui « le spese e gli acquisti finanziati con i mutui di cui alla presente legge non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato». Tale incompatibilità sembra invero eccessiva e perciò si propone di applicare il criterio indicato nel primo comma dell'articolo in esame anche nel caso dei finanziamenti in parola.

Il provvedimento è stato predisposto d'intesa col Ministero del tesoro, il quale provvederà alla copertura dell'onere relativo, come previsto dall'articolo 3.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'articolo 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'articolo 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, all'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16 e all'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 237, sono assegnate a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 fino all'esercizio finanziario 1970-71 compreso lire 74.000.000 da ripartire come segue:

p	er ciascun	ıo degli es	ercizi	fi-			
	nanziari	dal 196	0-61	al			
	1965-66	compreso	lire	8			
	milioni			==	T.	48,000.00	00

Esercizi finanziari:

0000	1966-67					.T	6 000 000
anno	1900-07	•	•	٠	٠	d.	6.000.000
>>	1967-68		,			>>	6.000.000
· »	1968-69					>>	6.000.000
*	1969 - 70	٠				>>	4.000.000
>>	1970-71					>>	4.000.000

Art. 2.

Le agevolazioni creditizie cui si riferiscono gli stanziamenti previsti dalla presente legge non sono applicabili ai mutui per i quali viene corrisposto un tasso effettivo di interesse inferiore al cinque per cento in ragion d'anno.

Le quote di spesa coperte da contributi a fondo perduto concessi dallo Stato o da altri enti pubblici non possono essere ammesse ai benefici di cui al precedente comma, nè a quelli di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni.

L'articolo 8 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è abrogato.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 8 milioni, relativo all'esercizio 1960-61, si provvederà mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.